

STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI Area:		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta di legge regionale concernente "Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici) e successive modificazioni".			
(CAMUTO DANIELA) (CAMUTO DANIELA) (A. BACCI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE (Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE		
DI CONCERTO	IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 18/02/2019 prot. 90	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente “Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici) e successive modificazioni”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare l’articolo 117;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 concernente “Regolamento regionale di Contabilità” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 8 avente ad oggetto “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” ed in particolare l’articolo 2, comma 2, secondo il quale *“Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi”*;

VISTA la legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 concernente “Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici” ed in particolare:

- il comma 2, dell’articolo 1, secondo il quale *“La Regione, in armonia con quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), al fine di prevenire situazioni di contenzioso che possano coinvolgere i soggetti erogatori di servizi pubblici e gli utenti, con lo scopo di consentire al cittadino un più rapido soddisfacimento delle proprie richieste e all’amministrazione regionale una riduzione dei pesi finanziari ed amministrativi delle liti, individua e disciplina le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 1, a condizione che, ai sensi dell’articolo 1966 del codice civile, abbiano ad oggetto diritti disponibili, promuovendone l’utilizzo da parte dei cittadini.”*.
- il comma 3 dell’articolo 1 il quale istituisce *“la Camera regionale di conciliazione con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie insorte tra i soggetti erogatori di servizi pubblici regionali ed i cittadini utenti, relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi, nonché le controversie tra i cittadini e gli enti del servizio sanitario regionale relative all’erogazione di prestazioni sanitarie, anche riguardanti la responsabilità medico-professionale, escluse quelle di particolare complessità ai sensi del regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, e comunque di valore superiore a cinquantamila euro”*;

- l'articolo 3 rubricato "Camera regionale di conciliazione", il quale prevede, tra l'altro, che tale Camera sia istituita presso l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo";

VISTA la legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 recante "Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio" e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 16, commi 1 e 2 secondo i quali *"L'istituto si avvale di proprio personale nei limiti della pianta organica allegata al regolamento interno dell'istituto stesso. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, si avvale prioritariamente di personale di comparto e di qualifica dirigenziale messo a disposizione dalla Regione in posizione di distacco e, eventualmente, tramite comando, dalle altre pubbliche amministrazioni presenti negli organi collegiali dell'istituto"*;

RITENUTO necessario apportare delle modifiche alla citata legge regionale 1/2016 ed in particolare al menzionato articolo 3, al fine di:

- specificare che la Camera di conciliazione è composta da un consiglio direttivo e dai conciliatori;
- stabilire che il consiglio direttivo abbia esclusivamente compiti di indirizzo e propositivi;
- prevedere che la Camera regionale di conciliazione si avvalga di una segreteria tecnica con funzioni amministrativo-contabili, istituita nell'ambito dell'organizzazione dell'istituto "Arturo Carlo Jemolo", alla quale viene assegnato il personale dell'Istituto stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della citata legge regionale 40/1987 e successive modificazioni;
- statuire che le entrate derivanti dalle spese del procedimento, che devono essere disciplinate con il regolamento della giunta regionale di cui al comma 3 del menzionato articolo 3 della legge regionale 1/2016, confluiscono direttamente nel bilancio dell'Istituto "Arturo Carlo Jemolo" anziché in un apposito fondo costituito all'interno del bilancio stesso, come attualmente previsto;

VISTO il testo della proposta di legge regionale, formulato in raccordo con l'Ufficio legislativo, recante "Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici) e successive modificazioni", allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota prot. n. 128709 del 18 febbraio 2019 dell'Ufficio Legislativo, con la quale si dà atto che, a seguito di specifica richiesta, con nota prot. n. 127844 del 18 febbraio 2019 della Direzione regionale "Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi", è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale, come previsto dall'articolo 65, comma 5 bis, del regolamento regionale 1/2002 ed è disposta l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 71 sexies, comma 1, del medesimo regolamento regionale;

VISTA la relazione illustrativa del Presidente della Regione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA altresì la relazione tecnica predisposta dal Direttore della direzione regionale "Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio" ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento regionale 26/2017, a seguito di specifica richiesta della Direzione regionale "Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi" con nota prot. n. 127844 del 18 febbraio 2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di procedere all'adozione della proposta di legge in oggetto, composta da n. 3 articoli e dalla relazione illustrativa nonché dalla relazione tecnica, da sottoporre all'esame del Consiglio Regionale;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente

- di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici) e successive modificazioni", composta da n. 3 articoli e dalla relazione illustrativa del Presidente, nonché dalla relazione tecnica del Direttore della direzione regionale "Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio", che formano parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici) e successive modificazioni”.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 e successive modificazioni)

1. All'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Camera è composta:

- a) da un consiglio direttivo di tre membri, nominati dal Presidente della Regione, sentito l'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio ed il Comitato regionale degli utenti e dei consumatori, per la durata di tre anni e rinnovabili una sola volta, scelti tra magistrati a riposo, avvocati con almeno dieci anni di esercizio, professori e ricercatori universitari o di enti di ricerca in materie giuridiche, notai, medici iscritti agli albi professionali e con almeno dieci anni di esperienza, dottori commercialisti con almeno dieci anni di esercizio, nonché esperti in materia di conciliazione. I componenti del consiglio direttivo esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito;
- b) dai conciliatori, scelti tra mediatori esperti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3 e a seguito di appositi avvisi pubblici.”.

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“ 2 bis. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attività:

- a) adotta le linee di indirizzo per l'espletamento delle attività della Camera;
- b) propone all'Istituto “Arturo Carlo Jemolo” i regolamenti per la gestione della Camera;
- c) redige, in collaborazione con l'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio, il rapporto annuale sull'attività della Camera di cui al comma 4.

2 ter. I conciliatori esercitano la funzione di composizione delle controversie sottoposte all'esame della Camera, secondo le modalità previste dai regolamenti di cui al comma 2 bis, lettera b).

2 quater. La Camera si avvale di una segreteria tecnica, con funzioni di natura amministrativo-contabile. Alla segreteria tecnica, istituita nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, è assegnato personale dell'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

c) Al comma 3 le parole “, anche su base territoriale, in apposito fondo costituito all’interno del” sono sostituite dalla seguente: “nel”.

Art. 2

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE

“Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici) e successive modificazioni”.

Con la proposta di legge in oggetto si intendono apportare modificazioni alla legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici) e successive modificazioni.

Tale legge stabilisce, all'articolo 1, comma 2, che *“La Regione, in armonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), al fine di prevenire situazioni di contenzioso che possano coinvolgere i soggetti erogatori di servizi pubblici e gli utenti, con lo scopo di consentire al cittadino un più rapido soddisfacimento delle proprie richieste e all'amministrazione regionale una riduzione dei pesi finanziari ed amministrativi delle liti, individua e disciplina le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 1, a condizione che, ai sensi dell'articolo 1966 del codice civile, abbiano ad oggetto diritti disponibili, promuovendone l'utilizzo da parte dei cittadini.”*.

Per tali finalità il comma 3 del medesimo articolo 1 istituisce *“la Camera regionale di conciliazione con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie insorte tra i soggetti erogatori di servizi pubblici regionali ed i cittadini utenti, relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi, nonché le controversie tra i cittadini e gli enti del servizio sanitario regionale relative all'erogazione di prestazioni sanitarie, anche riguardanti la responsabilità medico-professionale, escluse quelle di particolare complessità ai sensi del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, e comunque di valore superiore a cinquantamila euro”*.

Le modifiche di cui alla presente proposta di legge riguardano, in particolare, l'articolo 3 della citata legge regionale 1/2016, relativo alla “Camera regionale di conciliazione”, istituita presso tale Istituto.

Le suddette modifiche sono volte, innanzitutto, a specificare che la Camera di conciliazione è composta da un consiglio direttivo e dai conciliatori. Inoltre si stabilisce che il consiglio direttivo abbia esclusivamente compiti di indirizzo e propositivi.

Si prevede, altresì, che la Camera si avvalga di una segreteria tecnica con funzioni amministrativo-contabili, istituita nell'ambito dell'organizzazione dell'istituto “Arturo Carlo Jemolo”, alla quale viene assegnato il personale dell'Istituto stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge

regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modificazioni.

Inoltre si stabilisce che le entrate derivanti dalle spese del procedimento, che devono essere disciplinate con il regolamento della giunta regionale di cui al comma 3 del menzionato articolo 3 della legge regionale 1/2016, confluiscono direttamente nel bilancio dell'Istituto "Arturo Carlo Jemolo", anziché in un apposito fondo costituito all'interno del bilancio stesso, come attualmente previsto.

Infine si rappresenta che la proposta di legge in oggetto, composta da n. 3 articoli, non presenta costi di adeguamento, né risorse pubbliche da impiegare ed ha un numero esiguo di destinatari.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 35 del regolamento regionale di contabilità)

Proposta di legge regionale concernente: “Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici) e successive modificazioni”

Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), con la presente relazione tecnica si attesta la non onerosità delle disposizioni di cui alla proposta di legge regionale in oggetto, come rappresentato dalla struttura regionale proponente.

In particolare, nell’ambito delle modifiche a carattere ordinamentale di cui all’articolo 1 della proposta di legge, si prevede l’istituzione di una segreteria tecnica a supporto delle attività della Camera regionale di conciliazione.

Alla segreteria è assegnato il personale dell’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (annualmente le risorse trasferite all’Istituto predetto dal Consiglio regionale, nell’ambito del proprio bilancio, ammontano a complessivi 385 mila euro), senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

In ragione di ciò, all’articolo 2 della proposta di legge è stata inserita un’apposita clausola di invarianza finanziaria.

Il Direttore della Direzione regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”

DOTT. MARCO MARAFINI